

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 25 maggio 2004, n. 163.

Istituzione del Monumento Naturale «Acquaviva-Cima del Monte-Quercia del Monaco» nei Comuni di Fondi (LT), Vallecorsa (FR) e Lenola (LT), ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;

VISTA la legge regionale 6 Ottobre 1997, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 6 che stabilisce le modalità per l'istituzione di monumenti naturali a tutela di habitat o ambienti di limitata estensione, sottoponendoli a norme di tutela dirette alla conservazione;

CONSIDERATO che nel territorio dei Comuni di Fondi (LT), di Vallecorsa (FR) e Lenola (LT) è presente un'area di rilevante interesse naturalistico ed ambientale nonché paesaggistico, storico e geologico;

CONSIDERATO che lo Schema di Piano dei Parchi e delle Riserve approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.8098 del 29 settembre 1992 e n. 11746 del 29 dicembre 1993, ha individuato un'area protetta comprendente anche i Comuni di Fondi (LT), Vallecorsa (FR) e Lenola (LT) denominata "Sub area Monti Ausoni";

CONSIDERATO che il territorio suddetto presenta un paesaggio tipico della catena Preappenninica meridionale "Monti Lepini, Ausoni, Aurunci", caratterizzata per la parte a sud – sud ovest dalla presenza delle specie tipiche della macchia mediterranea della zona fitoclimatica del "Lauretum" e per la parte a nord – nord ovest dalla presenza di boschi a Carpino (*Carpinus spp*) e Roverella (*Quercus pubescens*) della zona fitoclimatica del "Castanetum";

CONSIDERATA, altresì, la presenza di orchidee spontanee tra cui *l'Orchis italica* e *l'Ophrys spp*;

CONSIDERATA la presenza di specie animali quali l'Istrice (*Hystrix cristata*), la Volpe (*Vulpes vulpes*), il Gatto selvatico (*Felis silvestris*) e specie dell'avifauna quali il Gheppio (*Falco tinnunculus*), Lodolaio (*Falco subbuteo*) specie faunistiche fortemente minacciate e per cui è necessaria la tutela e la salvaguardia;

CONSIDERATO che la suddetta area è caratterizzata dalla presenza di rilievi calcarei a cui si alternano ampi anfratti, grotte, formazioni tipiche dei substrati calcarei dell'Appennino e dalla presenza, inoltre, di due caratteristiche sorgenti di alta quota;

CONSIDERATO altresì che l'area suddetta presenta notevoli testimonianze storiche e archeologiche per la presenza dei resti dell'antico centro urbano di Acquaviva, abbandonato intorno al 1540 a seguito dell'invasione dei Saraceni;

CONSIDERATO che nel territorio del Comune di Lenola vi è un autorevole esempio di "soprassuolo artificiale" di conifere (*Pinus halepensis*, *Pinus pinea*), realizzato negli anni '60 del secolo scorso da parte dell'Azienda Speciale Forestale Gronde dei Monti Aurunci e, che al Passo Quercia del Monaco vi è postazione unica, dove ammirare l'incantevole paesaggio che si apre fino alla piana di Fondi, il mare, le isole pontine e la catena dei Monti Aurunci;

CONSIDERATO che il suddetto territorio del Comune di Lenola rappresenta l'antico confine tra il Regno delle due Sicilie e lo Stato Pontificio e, pertanto, un tempo terra di rifugio di briganti e che il territorio medesimo è descritto dallo scrittore Alberto Moravia che nel noto libro "La Ciociara" ne esalta anche le bellezze del paesaggio;

CONSIDERATO che nel territorio compreso tra il Comune di Fondi e il Comune di Vallecorsa sono presenti i resti di un "castelliere preistorico" risalente all'età del ferro;

CONSIDERATO che il Comune di Vallecorsa (FR) con deliberazione consiliare n.18 del 05.07.2002 ha richiesto per tale area l'istituzione di un Monumento naturale;

CONSIDERATA inoltre la richiesta di istituzione di un Monumento naturale in località "Acquaviva" e "Cima del Monte" avanzata a questa Regione dall'Ente regionale Parco dei Monti Aurunci;

RITENUTO opportuno ai fini della conservazione dell'area suddetta ed in considerazione delle sue caratteristiche e della limitata estensione territoriale, di ha 240,00, di istituire un monumento naturale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole della competente Commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 1 aprile 2004;

DECRETA

Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale del 6 ottobre del 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni è istituito il Monumento Naturale "**ACQUAVIVA - CIMA DEL MONTE - QUERCIA DEL MONACO**", sito nel territorio dei Comuni di Vallecorsa (FR), Lenola (LT) e Fondi (LT), di estensione pari a ha 240,00 individuato nella cartografia allegata al presente decreto come parte integrante (Allegato A).

All'interno del Monumento Naturale "**ACQUAVIVA - CIMA DEL MONTE - QUERCIA DEL MONACO**" si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 3ter della L.R. 29/97 e successive modifiche ed in particolare sono vietati:

- l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia ad eccezione di quelle necessarie alla conservazione del patrimonio - storico archeologico di ricostruzione e valorizzazione dell'antico paese di Acquaviva, nonché quelle di ordinaria e straordinaria manutenzione;

- la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, la raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa;
- l'apertura di nuove strade o piste carrabili, nonché il transito di veicoli a motore ad esclusione di quelli strettamente necessari per i lavori di conservazione del patrimonio storico- archeologico e per la gestione dell'area;
- la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;
- l'apertura di cave e discariche.

La gestione del Monumento Naturale è affidata all'Ente regionale Parco dei Monti Aurunci il quale provvede alla adozione del regolamento di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 29/97 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Ente gestore provvede a notificare il presente decreto ai proprietari dei fondi e a trascrivere il vincolo nei registri immobiliari.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Roma, 25 maggio 2004

Il Presidente
Storace

